



Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

San Vito Chietino 09/05/2014

Al Sindaco di San Vito Chietino
Rocco Catenaro

Il sottoscritto consigliere, Nardone Roberto in qualità di consigliere comunale del Comune di San Vito Chietino, nel gruppo di Minoranza di San Vito Bene Comune,

Con preghiera di inserimento all'ODG del prossimo consiglio comunale di San Vito Chietino (CH).



Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

MOZIONE PER INDIVIDUAZIONE SPIAGGIA PER UTENTI CON ANIMALI AL SEGUITO.

Premesso che

a partire dal 2002 la normativa sulle spiagge è di competenza delle Regioni che possono delegare i singoli Comuni;

l'8 Aprile 2014 è stata approvata in Consiglio regionale la legge per l'accesso alle spiagge degli animali di affezione, promossa da Riccardo Chiavaroli di Forza Italia (primo firmatario) e sottoscritta da Acerbo, Argirò, Costantini, Di Bastiano, Giuliani, Nasuti, Paolini, Prospero, Sclocco e Verì. (allegato n°1)

Considerato che

Il Comune di San Vito Chietino non ha ancora individuato un'area demaniale-spiaggia che possa consentire l'accesso a gli animali domestici;

molti cittadini posseggono un animale domestico ed è ormai certo che la loro presenza migliora da un punto di vista psicologico la vita dell'individuo, diminuendo la solitudine e la depressione;

Considerato inoltre

che il servizio che si verrebbe a creare potrebbe essere un ulteriore incentivo turistico della città, visto l'interesse crescente ed il risalto che viene quotidianamente dato a queste iniziative sia sulle riviste di settore e turistiche che sul web;

che un sondaggio di TripAdvisor, seguitissimo sito di recensioni di viaggio, indica che nel pianificare le loro vacanze, i turisti italiani con animali domestici al seguito, circa il 40% del totale, indicano come priorità proprio le spiagge accessibili agli amici a quattro zampe, quindi sistemazioni dedicate/Hotel per cani, veterinario in loco, servizio di pet-sitting e ciotole con l'acqua in reception.

Tutte le iniziative che possano portare attrattiva e turismo nel nostro piccolo Comune devono essere vagliate e prese in forte considerazione, come alternative pratiche alla crisi economica e strutturale che viviamo.

Tutto ciò premesso

IMPEGNA IL SINDACO, LA GIUNTA COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE A:

1. Individuare un' area (spiaggia) del Comune di San Vito Chietino, per la creazione di una Bau Beach, che consenta l'ingresso agli animali domestici, entro la fine di Maggio 2014;
2. Pubblicizzare tale area sul sito e con tutti i mezzi mediatici del Comune;
3. Pubblicizzare tramite cartelli ed idonee indicazioni la spiaggia riservata agli animali domestici;
4. Inviare adeguata comunicazione in merito alla nuova normativa agli stabilimenti balneari presenti nel nostro comune;



Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

In fede
Roberto Nardone

Roberto Nardone

(Si offre la massima collaborazione e disponibilità da parte del gruppo di SVBC nelle varie fasi di questo progetto.)



Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

Allegato n°1

NORME PER L'ACCESSO ALLE SPIAGGE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 1

(Finalità ed oggetto)

1. La Regione garantisce l'accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l'uso del guinzaglio o della museruola.
2. I Comuni possono individuare entro il 30 marzo di ciascun anno le aree in cui è vietato l'accesso agli animali di cui al comma 1, prevedendo tuttavia per ogni comune almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l'accesso secondo le norme della presente legge.
3. Per le necessità di cui al comma 2 i concessionari o i gestori comunicano entro il 30 marzo di ogni anno al Comune le misure limitative all'accesso degli animali alle spiagge.

Art. 2

(Accesso alle spiagge)

1. L'accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1 dell'articolo 1 è subordinato al rispetto delle normative igienico- sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea certificazione sanitaria o del libretto delle vaccinazioni.
2. Gli animali che non risultino in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone loro riservate.
3. E' vietato l'accesso ai cani femmina durante il periodo estrale.
4. I proprietari o detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative.
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro degli ombrelloni dello stabilimento o comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
6. E' comunque consentito l'accesso dei cani-guida per le esigenze dei non vedenti.

Art. 3

(Sorveglianza e norme igieniche)

1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del Codice Civile, il proprietario o il detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere.
2. Il proprietario o il detentore rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina.
3. Ove non espressamente vietata o segnalata, la balneazione degli animali è consentita sotto stretta sorveglianza e responsabilità del proprietario o del detentore.
4. E' interdetto agli animali l'accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici



Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune

e sportivi, sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli. Al fine di garantire l'igiene dell'animale e la sua protezione dal caldo dovranno essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali.

Art. 4

(Cartelli e spazi dedicati)

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l'accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti.
2. Nelle aree di cui al comma 1 possono essere realizzati spazi per il ristoro, l'abbeveraggio ed il gioco degli animali, di cui al comma 1, nel rispetto dei piani-spiaggia.

Art. 5

(Cani da salvataggio)

1. Per il potenziamento delle attività di salvataggio e di sicurezza pubblica sulle spiagge e in mare, la Regione favorisce l'impiego di unità cinofile lungo le coste.

Art. 6

(Elenco delle aree di accoglienza)

1. Per pubblicizzare le aree che accolgono cani e gatti con l'indicazione dei servizi offerti, la Regione istituisce nei suoi siti internet istituzionali del settore turismo una apposita sezione contenente gli elenchi delle aree predette, da aggiornare attraverso le notizie in merito fornite dai concessionari e dove possibile attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet dei singoli stabilimenti balneari.

Art. 7

(Convenzioni)

1. La Regione favorisce la stipula di convenzioni tra stabilimenti balneari, strutture ricettive e rifugi per animali.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 9

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.